



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai magistrati

Dott.	Arturo	Picciotto	Presidente
Dott.	Daniele	Venier	Giudice rel.
Dott.ssa	Monica	Pacilio	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 1/8/2023 (n. 27-1/2023 R.G.)

da

COCCHIARA CLAUDIO, nato a Gela il 17/06/1967 (cod. fisc. CCCCLD67H17D960F), rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che il sig. Claudio Cocchiara ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;

- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Paolo Cristin), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibile all'attività imprenditoriale



esercitata quale socio illimitatamente responsabile della Cocchiara Costruzioni di Carmelo e Claudio Cocchiara S.n.c. la quale, costituita nel 2009, dopo una prima fase di discreti risultati, venne coinvolta nella crisi che colpì il settore edilizia, giungendo a maturare ingenti esposizioni nei confronti sia dell'Erario, sia degli Istituti di Credito, e subire un'esecuzione forzata conclusasi con la vendita dell'immobile di proprietà, e infine a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in data 30.12.2019;

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (debiti indicati in Euro 241.285,47 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione e dell'INPS, in Euro 71.864,25 nei confronti di banche e società finanziarie, e in Euro 45.000,00 verso Di Carmine Giovanna, nei cui confronti il Cocchiara è tenuto in via di regresso, a seguito dell'escussione, quale fideiussore della Cocchiara Costruzioni di Carmelo e Claudio Cocchiara S.n.c., della Di Carmine; v. specchio riassuntivo, pagg. 16-17 del ricorso);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo decorso più di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese della società di cui era socio illimitatamente responsabile (v. art. 33 CCII), e svolgendo egli attualmente attività di lavoro dipendente;

- che i beni presenti nel patrimonio del ricorrente, consistono:

a) in otto quote indivise, di cui sei di 2/30 e due di 2/15, di fabbricati e terreni siti in Gela, pervenuti al ricorrente in via di successione *mortis causa* del padre, di valore stimato in complessivi Euro 6.759,99

b) nel saldo attivo del c/c n. 3877409 presso Banca Unicredit, solo formalmente cointestato con la moglie, in quanto alimentato dal solo stipendio del ricorrente: Euro 1.181,54

c) nel motociclo Piaggio targato X2XGBB, immatricolato nell'agosto 2008, e stimato Euro 700,00

d) nella quota, pari a Euro 300,00 mensili da versare per 36 mesi (totale Euro 10.800,00), del reddito mensile, costituito dalla retribuzione quale lavoratore dipendente, il cui ammontare netto (Euro 1.481,00 nel 2022) è sostanzialmente pari alla metà, a carico dello stesso ricorrente, delle spese correnti a carico del nucleo familiare (Euro 2.769,58), composto anche



dalla moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente quale insegnante, pari a Euro 18.303,00 all'anno, e dai due figli, non economicamente indipendenti;
ritenuto che non possa accogliersi la richiesta del ricorrente di escludere dall'attivo il saldo del c/c, trattandosi di credito che non risulta elencato tra quelli che il quarto comma dell'art. 268 CCII indica come non compresi nella liquidazione;
ritenuto invece che i costi (ad es. di pubblicità e stima) funzionali alla vendita del motociclo, parametrati alla vetustà di questo, nonché la circostanza che si tratti del mezzo utilizzato dal Cocchiara per recarsi al lavoro, consentano di escludere, come richiesto, il motociclo stesso dalla liquidazione;
rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato quindi che appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, applicandosi alla procedura di liquidazione controllata la preclusione all'inizio o alla prosecuzione delle procedure esecutive, prevista dall'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII, risultano inopponibili dalla data della presente sentenza il pignoramento presso terzi notificato dall'INPS in data 27.1.2022 e la conseguente ordinanza di assegnazione dd. 6.5.2022 (v. docc. 10 e 11);
rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. **CLAUDIO COCCHIARA**, nato a Gela il 17/06/1967 (cod. fisc. CCCCLD67H17D960F);
- 2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;
- 3) **nomina** liquidatore il dott. PAOLO CRISTIN;
- 4) **ordina** al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del motociclo Piaggio targato X2XGGB, e del reddito da lavoro dipendente del ricorrente eccedente l'importo mensile di Euro 300,00, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi;

7) **dispone** che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 30/9 e il 31/3 di ogni anno (a partire dal 31/03/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 5 settembre 2023.

Il Giudice est.

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto